

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"PERCORSI UNICI - APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**1.1 – Costituzione, denominazione e sede**

È costituita ed organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale, nel numero dei soci non inferiore al minimo previsto dalla legge, con sede legale in Roma, via Cratippo di Atene 46, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata **"PERCORSI UNICI- APS"** ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'indirizzo PEC è: percorsiuniciaps@pec.percorsiuniciaps.org

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede operativa principale nell'ambito del Comune di Roma o in altro Comune in Italia e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, rappresentanze, gruppi di studio o di lavoro nei luoghi ritenuti più opportuni, in Italia e/o all'estero, al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta modificando lo Statuto con specifica delibera dell'Assemblea dei soci.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto, approvati secondo le norme statutarie, che si rendessero necessari per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e/o per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 – Durata

L'associazione **"PERCORSI UNICI - APS"**, più avanti chiamata per brevità **Associazione**, ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci come da art. 9 del presente Statuto.

Art. 2 - FINALITÀ, ATTIVITÀ E SCOPI**2.1– Finalità ed attività di interesse generale**

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è aconfessionale, apartitica e fonda la propria attività sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità psicosociale, esercitando in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari, di persone aderenti agli enti associati o di terzi le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (in

vigore dal 11 settembre 2018), D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017);
- 2) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 117/2017);;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni(art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. n. 117/2017);
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa(art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017);
- 5) ricerca scientifica di particolare interesse sociale(art. 5, comma 1, lettera h, D. Lgs. n. 117/2017);
- 6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117(art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017);
- 7) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa(art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017);
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017).

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.T.S. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

2.2-Missione e principali attività connesse

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria di cui all'art. 2.1 del presente

Statuto, a livello nazionale, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita di ciascun individuo, in particolare attraverso attività finalizzate alla prevenzione e promozione della salute.

Promuovere la salute significa motivare ad uno stile di vita sano in modo consapevole e autonomo attraverso azioni capaci di intervenire sia a livello personale rafforzando le risorse di salute, sia a livello strutturale, creando i prerequisiti e le condizioni di vita che permettano all'individuo di migliorare le proprie condizioni a livello sociale, economico e ambientale, per sostenere la creazione e lo sviluppo di tutti quei prerequisiti necessari a favorire migliori condizioni di vita. A questo scopo svolge un intenso lavoro di cooperazione e di rete, coinvolgendo tutte le forze in campo, dalla politica all'economia, dalla cultura all'ambiente.

Gli obiettivi che persegue sono:

- creare una politica globale che permetta ad ognuno di sviluppare al meglio il proprio potenziale;
- sostenere lo sviluppo di condizioni e ambiti di vita in grado di favorire il benessere e combattere le disuguaglianze sociali.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per il perseguimento dei fini statuari l'associazione potrà:

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, seminari e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stage, workshop, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi sono rivolti all'individuo ed alla collettività, alle strutture pubbliche e private;
- realizzare attività ricreative, culturali e sportive, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attraverso attività di utilità sociale nell'ambito territoriale nel quale l'Associazione opera;
- proporre, organizzare o gestire, anche in collaborazione con Organismi, Istituti ed Enti preposti, percorsi formativi ed informativi di cittadinanza attiva: sulle tematiche della cooperazione internazionale e su tematiche bio-psico-sociali;
- promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, delle attività associative, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri od in collaborazione;
- realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale;
- diffondere la lettura nell'ambito familiare per rafforzare la relazione adulto-bambino nella fascia di età 6-10 anni, ma anche 0-6 anni, promuovendo così una precoce familiarità dei bambini, fin dalla loro più tenera età, con il mondo dei libri, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettuale, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta;
- promuovere iniziative per avvicinare alla lettura i "non lettori", i giovani, i nuovi cittadini, soprattutto negli ambiti in cui si registra una scarsa partecipazione culturale;

- promuovere, coordinare e realizzare nel rispetto della cultura locale, progetti di cooperazione, intesi come scambio e arricchimento reciproco tra comunità, capaci di promuovere uno sviluppo autonomo e compatibile con le risorse ambientali;
- realizzare attività di cooperazione nel campo dello sviluppo umano, sociale, economico, ambientale e culturale, in partenariato con altre realtà locali, che permettano di garantire agli individui il pieno rispetto dei diritti umani civili, sociali e politici;
- promuovere e organizzare attività di fundraising.

2.3 – Svolgimento attività e collaborazioni

Per lo svolgimento delle attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Al fine di consentire il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere attività commerciale nei confronti di terzi e può richiedere contributi, anche sotto forma di finanziamenti agevolati, allo Stato, a Enti pubblici, a Organismi nazionali, internazionali o sovranazionali o privati, e sottoscrivere con gli stessi accordi/convenzioni, potendo, altresì, assumere compartecipazioni in organizzazioni e/o enti con oggetto affine o complementare al proprio ed operare in appoggio ed in collaborazione con essi. Potrà stipulare contratti di consorzio e aderire a Consorzi-Società e ad associazioni temporanee d'impresa, aderendo anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi.

Art. 3 - SOCI

3.1 - Ammissione

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di dividerne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico ed anche altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il numero degli aderenti è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. In caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3.5. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo

per recesso, esclusione, decesso o decadenza dell'Associato o per scioglimento dell'Associazione (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile). L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, da parte degli interessati, che conterrà:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 60 giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

3.2 – Categorie

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. volontari
- d. onorari
- e. sostenitori

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quei soci che, per particolari meriti, siano stati successivamente deliberati come tali da coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo. Essi sono chiamati a versare una quota annuale, deliberata annualmente e diversa dalla normale quota associativa. I soci fondatori possono essere in un numero massimo di 8, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

Soci ordinari: sono coloro che si associano successivamente alla costituzione dell'Associazione, ne condividono le finalità operando per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

Soci volontari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative.

Soci d'onore: sono coloro che, per alto prestigio o particolari meriti afferenti agli scopi ed all'ambito di attività dell'Associazione o per aver procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi, siano stati onorati di tale qualifica dal Consiglio direttivo. Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale, pur



godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci d'onore hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

Soci sostenitori: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

3.3 – Socio Volontario

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

3.4 - Quota associativa

Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio sarà tenuto a versare la quota associativa annuale o fornire prova del preventivo pagamento della stessa. La quota associativa è ogni anno stabilita e quantificata dal Consiglio e non è cedibile né trasferibile né altrimenti trasmissibile. Il versamento del rinnovo della quota associativa dev'essere effettuato annualmente entro il 31 marzo. Decorso tale data, coloro che non abbiano provveduto al pagamento decadono automaticamente dalla qualifica di socio.

3.5 - Perdita della qualità di socio

Gli associati cessano di far parte dell'associazione al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a. recesso dell'associato comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo;
- b. decesso dell'associato;
- c. scioglimento dell'Associazione;
- d. per radiazione e/o esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che compia azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio in contrasto con l'attività o gli scopi

istituzionali dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione e l'esclusione non danno diritto ad indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- e. decadenza: la decadenza è automatica trascorso il termine, indicato all'art. 3.4, per il pagamento del rinnovo della quota associativa annuale; in caso di morosità nel pagamento di altre obbligazioni contratte con l'Associazione, la decadenza dalla qualità di socio si perde automaticamente, senza necessità che l'esclusione venga comunicata all'ex socio, qualora, previo richiamo del Consiglio direttivo nei 30 giorni successivi alla scadenza, la morosità si protragga per ulteriori 45 giorni dal richiamo stesso.

L'esclusione è deliberata con decisione del Consiglio Direttivo. Avverso alla deliberazione di radiazione e/o esclusione è ammesso reclamo all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione, da presentarsi mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; la decisione dell'Assemblea non è impugnabile. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci decaduti (vedi punto e. del presente articolo), i quali potranno ripresentare domanda di ammissione e pagare contestualmente la quota d'iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso, la decadenza, la radiazione e/o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto, decaduto, radiato e/o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto nonché delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra deliberazione che l'Assemblea sarà chiamata ad assumere. Ogni associato esprime un voto.

I soci hanno diritto:

- 1) di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento;
- 2) di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di esprimere il proprio voto in ordine all'adozione delle deliberazioni assembleari, esclusi i soci Sostenitori;
- 3) di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- 4) di consultare i libri sociali con le modalità indicate all'art. 10 del presente Statuto.

I soci hanno il dovere:

- 1) di rispettare e far rispettare lo Statuto ed i regolamenti adottati dall'Associazione;
- 2) di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- 3) di pagare la quota associativa, quando dovuta;
- 4) di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- 5) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- 6) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione



- 7) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- 8) di mantenere un comportamento conforme agli scopi dell'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3.7 - Prestazioni e versamenti dei soci in favore dell'Associazione

Le prestazioni dei soci non Fondatori in favore dell'Associazione saranno sempre eseguite e ritenute a titolo gratuito, salva la facoltà del Consiglio direttivo o dell'Assemblea di deliberare discrezionalmente il rimborso totale o parziale delle eventuali spese sostenute e, ad esclusione dei soci Volontari, la corresponsione di compensi di natura forfettaria od indennizzi nei casi di espletamento di attività particolarmente utili o meritorie per il perseguimento degli scopi o l'espletamento delle attività sociali.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria. I versamenti liberamente fatti all'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e, dunque, neppure nelle ipotesi di scioglimento dell'Associazione o di perdita della qualità di associato per qualsiasi causa, potrà venire restituito quanto volontariamente versato all'Associazione medesima. I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea e previa deliberazione di questa, versamenti di quote suppletive che si rendano necessarie per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

3.8 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

3.9 – Socio Fondatore: Perdita della qualità di socio

Ad integrazione dell'art. 3.5 del presente Statuto, un Socio Fondatore cessa di far parte dell'Associazione, perdendo anche la qualifica di Fondatore, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a. recesso dell'associato comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. decesso dell'associato;
- c. scioglimento dell'Associazione;
- d. per radiazione e/o esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea nei riguardi del socio che compia azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio in contrasto con l'attività o gli scopi istituzionali dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione e l'esclusione non danno diritto ad indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- e. decadenza in caso di morosità nel pagamento di obbligazioni contratte con l'Associazione. La decadenza dalla qualità di socio si perde automaticamente, senza necessità che l'esclusione venga comunicata all'ex Socio Fondatore, qualora, previo richiamo del Consiglio direttivo nei

30 giorni successivi alla scadenza, la morosità si prolunga per ulteriori 45 giorni dal richiamo stesso.

L'esclusione è deliberata con decisione del Consiglio Direttivo. Avverso alla deliberazione di radiazione e/o esclusione è ammesso reclamo all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione, da presentarsi mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; la decisione dell'Assemblea non è impugnabile. L'Associato radiato non può essere più riammesso. Nel caso di decadenza (vedi punto e. del presente articolo) e per coloro che hanno chiesto ed ottenuto il recesso, sarà possibile ripresentare domanda di ammissione come Socio Ordinario e pagare contestualmente la quota Soci Ordinari deliberata per l'anno dal consiglio Direttivo. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso, la decadenza, la radiazione e/o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto, decaduto, radiato e/o escluso non ha diritto alla restituzione di eventuali quote associative versate.

Le quote versate sono intransmissibili e non rivalutabili. I Soci Fondatori che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 4 - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI

4.1 Patrimonio Sociale

4.1.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 500,00.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. In particolare, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

4.1.2 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

4.2 Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 ed ai sensi degli art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Segretario;

- Il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo);
- il Revisore Legale dei Conti (organo facoltativo).

5.1 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati ed ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Il diritto di voto del socio minorenni verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio) ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità con richiesta motivata.

Le convocazioni, sia di prima che di seconda convocazione e contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, devono essere effettuate mediante pubblicazione nella pagina facebook dell'associazione almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti non di diritto dell'Organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

5.2 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio direttivo.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. lgs. 117/2017.

5.3 - Validità Assemblea ordinaria e straordinaria

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, ad esclusione dei casi indicati nell'art. 5.2, per i quali la composizione dell'Assemblea straordinaria ed i voti favorevoli seguono una differente disciplina.

5.4 - Modalità votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

5.5 - Altre disposizioni

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti all'Assemblea. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

5.6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6 e non superiore a 14 ed è costituito

dai soci fondatori, membri di diritto, e da eletti dall'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi consiglieri che sono i soli soci fondatori come da atto costitutivo. I membri non di diritto del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti non di diritto devono essere scelti tra le persone fisiche maggiorenni associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. In particolare, al Consiglio Direttivo spetta di:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- assegnare ulteriori incarichi tra i suoi componenti per specifiche esigenze emerse;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Dalla nomina a membro del Consiglio Direttivo, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

5.7 – Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Inoltre, è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni, a meno di sua richiesta di recedere dall'incarico ed in tal caso il Consiglio direttivo dovrà individuare ed eleggere un nuovo Presidente, ed è rieleggibile.

Il Presidente in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio;
- compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio;

- in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

5.8 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

5.9 – Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Inoltre, cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Infine, redige e tiene aggiornato il libro soci e il registro degli associati che prestano attività di volontariato.

5.10 - Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

5.11 - L'Organo di controllo

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengano superati.

La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

La disciplina in dettaglio dell'Organo di controllo è indicata nell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

5.12 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31

D.lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 6 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 7 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 8 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 9 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 10 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:

- a. libro degli associati;
- b. registro dei volontari;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali. I libri riferibili ad altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dal Presidente, che deve evadere entro 20 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma (RM) il 14 /01/2025

ASSOCIAZIONE PERCORSI UNICI – APS
C.F. 97967270584 P.IVA: 17870791005

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DOTT. SSA BARBARA GILARDONI

